



UNIONE MONTANA
“SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI”
PIAZZA STAZIONE 1 – 36012 ASIAGO (VI)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI
ALL’ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023**

Approvato con deliberazione di Giunta n. 12 del 27.02.2024

SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche	3
Art. 2 - Destinatari	3
Art. 3 - Gruppo di lavoro	3
Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo	4
Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	4
Art. 6 - Centrali di committenza	4
Art. 7 - Quota del 20 per cento	4
CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI.....	5
Art. 8 - Graduazione della misura incentivante	5
Art. 9 - Disciplina delle varianti	5
Art. 10 - Coefficienti di ripartizione	5
CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE.....	6
Art. 11 - Graduazione della misura incentivante	6
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	6
CAPO IV - NORME COMUNI	7
Art. 13 - Principi in materia di valutazione	7
Art. 14 - Attività articolate e singole	7
Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività	7
Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	7
Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo	8
Art. 18 - Disposizioni finali	8

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica a tutte le procedure di affidamento di lavori pubblici, di servizi e di forniture e ai lavori in amministrazione diretta dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, al fine di disciplinare le forme di incentivazione per le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".
2. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole commesse, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo della commessa per i lavori in amministrazione diretta e sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
4. L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.
6. Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 2 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 4, lettera a, relativa a ciascuna commessa è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole commesse, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti, approvato con d.lgs. 36/2023, fino alla sua abrogazione.
3. Dal momento dell'abrogazione e sostituzione dell'allegato I.10 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 - Gruppo di lavoro

1. Il Responsabile di Area individua nella determinazione a contrarre la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla procedura di affidamento. Le eventuali modifiche del "gruppo di lavoro" saranno esplicitate nella scheda proposta dal RUP a conclusione della commessa.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato

compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di commessa.
4. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
5. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, e sarà riassunta nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori e gli acquisti di beni e servizi di importo a base di gara inferiore a euro 15.000,00 (da considerare l'importo netto di lavori nel caso di amministrazione diretta);
 - c) gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 di detto Codice);
 - e) soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa.
2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti con il consenso dei potenziali beneficiari. Nei casi di cui al comma precedente, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e a quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.

Art. 7 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 4, lett. b), è incrementata:
 - a) dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;

- b) dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art. 18;
 - c) dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - d) beni e servizi tecnologici e/o informatici.
3. Una parte delle risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo lavori posta a base di gara	Percentuale (%)
fino a euro 500.000,00	2%
da euro 500.001,00 fino a euro 1.000.000,00	1,80%
da euro 1.000.001,00 fino a euro 2.000.000,00	1,60%
da euro 2.000.001,00 fino a euro 5.000.000,00	1,40%
oltre 5.000.001,00	1%

Art. 9 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale (%)	di cui % Massima per eventuali collaboratori
RUP	45	15
Programmazione della spesa per investimenti	3	
redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali		
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	10	5
Redazione del progetto esecutivo	8	4
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2	
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5	
Predisposizione dei documenti di gara	6	
Direzione dei lavori	13	8
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3	
Regolare esecuzione/collauda	5	3

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori.
- Nel caso in cui il RUP non coincida con il Responsabile di Area, la percentuale prevista per il RUP sarà ripartita in parti uguali tra le due figure, in quanto il Responsabile di Area è sempre responsabile alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, in funzione dell'incarico di elevata qualificazione di cui è titolare.

CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 - Graduatoria della misura incentivante

- La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	Percentuale
fino a euro 100.000,00	2%
da euro 100.001,00 fino a euro 200.000,00	1,80%
da euro 200.001,00 fino a euro 400.000,00	1,60%
da euro 400.001,00 fino a euro 800.000,00	1,40%
oltre 800.001,00	1%

- Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.
- Nel caso in cui il RUP non coincida con il Responsabile di Area, la percentuale prevista per il RUP sarà ripartita in parti uguali tra le due figure, in quanto il Responsabile di Area è sempre responsabile alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, in funzione dell'incarico di elevata qualificazione di cui è titolare.

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

- I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale %	di cui % max per collaboratori
Responsabile unico del procedimento	50	20
Programmazione della spesa per investimenti	5	
Redazione del progetto/Relazione descrittiva	20	10
Predisposizione dei documenti di gara	5	
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	10	
Regolare esecuzione/Verifica di conformità	10	

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

CAPO IV - NORME COMUNI

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

- L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
- L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
- In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.
- Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Segretario al Presidente dell'Unione Montana, al Responsabile dell'Area Giuridico Amministrativa (Responsabile del Personale), al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e all'OIV/Nucleo di valutazione, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14 - Attività articolate e singole

- Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori), compete al RUP attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
- In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

- Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

- A fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo si prevede una corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, come riassunto nella tabella che segue:

TABELLA A		
Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
1 - Tempi di esecuzione	Oltre il termine di rendicontazione di eventuali contributi o il termine fissato nella determina a contrarre	100%
2 - Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo del quadro economico del progetto esecutivo	20%
	Dal 20% al 40% dell'importo del quadro economico	40%
	Dal 40% al 60% dell'importo del quadro economico	60%
	Oltre il 60% dell'importo del quadro economico	100%

Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata con determinazione dal Segretario o suo sostituto, sentito il RUP, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte con apposita scheda di rendicontazione riferita a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. Nella scheda di rendicontazione sono indicati:
 - le attività svolte dal gruppo di lavoro con l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare alle varie figure, sulla base degli schemi di cui agli art. 10 e 12;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'eventuale incremento ingiustificato dei costi.
3. La scheda di rendicontazione è predisposta dal RUP e avallata dal Responsabile di Area preposto alla struttura competente; la scheda è trasmessa mediante nota a protocollo dell'Ente entro 30 giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione al soggetto deputato alla liquidazione.
4. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente alla conclusione di ciascuna commessa, intesa come lavoro in amministrazione diretta, lavoro pubblico, servizio o fornitura.

Art. 18 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'eseguibilità della deliberazione di approvazione e si applica alle procedure per le quali la data della determinazione a contrarre è successiva all'eseguibilità della deliberazione di approvazione. Per le procedure avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ancorché non concluse, si applicano le previsioni di Legge e regolamentari all'epoca vigenti.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.